

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n.332

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana.

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3-2-2005

testo in vigore dal: 18-2-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute», sono inserite le seguenti: «e alle regioni e province autonome competenti per territorio»;

b) all'articolo 3, comma 2, l'alinella della lettera a) e' sostituito dal seguente: «procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:»;

c) all'articolo 21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, e' costituito dal direttore generale della direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle

regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli